

# **BGer 4A 458/2011 vom 22. März 2012**

Bundesgericht, 2012-03-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_458\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_458_2011)

FR: TF 4A 458/2011 du 22 mars 2012

IT: TF 4A 458/2011 del 22 marzo 2012

## **Regeste**

azione di rendiconto | Diritto contrattuale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nella sentenza 4A\_421/2009 del 26 luglio 2010, emanata fra le medesime parti e con cui la causa è stata rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione, il Tribunale federale si è già espresso sull'ammissibilità del ricorso in materia civile interposto nell'ambito di un'azione di rendiconto ai sensi dell' art. 488a CPC /TI (consid. 1.1, non pubblicato nella DTF 136 III 461 ). Tali considerazioni, a cui può essere rinviato, rimangono valide anche nella fattispecie, nonostante l'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L'impugnativa, consegnata alla posta il 10 agosto 2011 e diretta contro una sentenza ricevuta dalla ricorrente il 20 giugno 2011, è tempestiva ( art. 100 cpv. 1 LTF combinato con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF ).

### **E. 2**

Contrariamente all'abrogata legge sull'organizzazione giudiziaria ( art. 66 cpv. 1 OG ), la LTF non contiene alcuna norma che prevede espressamente che i Tribunali cantonali e lo stesso Tribunale federale siano vincolati dalla decisione di rinvio. Ciò perché l'effetto vincolante è stato ritenuto ovvio dal legislatore. Non vi è pertanto motivo di derogare alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del previgente art. 66 cpv. 1 OG ( DTF 135 III 334 consid. 2.1).

### **E. 3**

Trattandosi nella fattispecie di una causa attinente alla successione di un cittadino italiano morto con un ultimo domicilio in Svizzera, il Tribunale federale ha stabilito - nella decisione di rinvio del 26 luglio 2010 ( DTF 136 III 461 ) - che l' art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) ne disciplina il diritto applicabile (consid. 5.2). Questo Tribunale ha tuttavia indicato che tale norma non esclude la possibilità di sottoporre la successione a un diritto diverso da quello (il diritto italiano; consid. 5.4) a cui la predetta norma rinvia in concreto. Esso ha quindi ritenuto che pure una *professio iuris* in favore del diritto dello Stato di residenza, come quella di cui si prevale la qui ricorrente, è possibile nel campo di applicazione della menzionata Convenzione (consid. 6.1). Ha conseguentemente ritornato la causa all'autorità inferiore per completazione degli accertamenti di fatto concernenti la volontà espressa dal defunto con riferimento all'invocata *professio iuris* e nuovo giudizio in applicazione del diritto svizzero o italiano, dopo aver determinato quale dei due regge la controversia (consid. 6.2).

### **E. 3.1**

La Corte cantonale ha ritenuto che il testamento non lascia spazio a dubbi sulla volontà del testatore, che ha chiaramente optato in favore del diritto svizzero. Tale accertamento non è contestato né dalla ricorrente né dall'opponente ed è quindi vincolante per il Tribunale federale, che lo pone a fondamento della sua sentenza ( art. 105 cpv. 1 LTF ).

### **E. 3.2**

I Giudici cantonali hanno poi reputato che nella citata sentenza il Tribunale federale abbia indicato "la strada del rinvio", motivo per cui alla fattispecie non sarebbe esclusivamente applicabile il diritto svizzero a cui il de cuius ha sottoposto la propria successione, ma pure, in virtù della normativa italiana in materia di diritto internazionale privato (art. 46 cpv. 2 della legge n. 218 del 31 maggio 1995), il diritto italiano, qualora il diritto scelto dal testatore dovesse pregiudicare i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta. Ora, l'appena menzionata argomentazione del giudizio impugnato discende da un'interpretazione errata della sentenza di questo Tribunale, il quale non ha affatto rinvio al diritto italiano e alla legge sul diritto internazionale privato di tale Stato. Questa Corte ha invece indicato che, nell'ambito del Trattato applicabile nella fattispecie, un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera può sottoporre la sua successione al diritto di questo paese (sopra, consid. 3), ciò che in base agli incontestati accertamenti della sentenza di appello è stato fatto dal de cuius (sopra, consid. 3.1). Ne segue che la controversia è retta esclusivamente dal diritto svizzero. Giova del resto rilevare che, vista la similitudine fra i due ordinamenti giuridici, che conoscono entrambi il diritto alla legittima per coniuge e figli, non sussiste alcun motivo che giustifichi l'adozione da parte del giudice svizzero, nell'ambito dell'applicazione del menzionato Trattato, di una norma italiana che pare essere in primo luogo intesa a proteggere gli eredi legittimari da un'eventuale diseredazione, operata sottoponendo la successione al diritto di un paese che consente di disporre senza alcun limite del proprio patrimonio (cfr. TITO BALLARINO, Diritto internazionale privato, 2a ed. 1996, pag. 507 seg.).

### **E. 4**

Nella fattispecie è pacifico che nel testamento olografo del 21 febbraio 1997, pubblicato innanzi alla Pretura di Lugano il 19 ottobre 2007, il de cuius ha designato suoi eredi in parti uguali i tre figli. L'opponente soggiunge tuttavia che non vi sarebbe certezza sull'inesistenza di ulteriori successive disposizioni di ultima volontà e che non sarebbe nemmeno esatto affermare, come fatto dalla ricorrente, che ella sarebbe stata "sottaciuta nel testamento", atteso che quest'ultimo è stato redatto diversi anni prima del suo matrimonio con il defunto. Con riferimento alla prima obiezione, occorre osservare che spetta a colui che si prevale di un diritto d'informazione basato sul diritto successorio allegare la sua qualità di erede e che a tal fine non basta semplicemente evocare la possibile esistenza di non meglio precisate disposizioni a causa di morte in proprio favore. Pure irrilevante è il fatto che il matrimonio sarebbe posteriore alla redazione del testamento. L' art. 516 CC recita infatti che, se dopo la disposizione di ultima volontà sorge per il disponente una causa che ne limita la facoltà di disporre, la disposizione non è annullata, ma rimane soggetta all'azione di riduzione.

### **E. 5**

Un erede legittimario escluso dalla successione in virtù di un testamento che non lo menziona, ma in cui il testatore designa suoi eredi altre persone, è unicamente un erede

virtuale fintanto che, dopo aver attaccato con un'azione di riduzione la disposizione di ultima volontà, non ottiene la sua legittima; se omette di introdurre l'azione nel termine di perenzione dell' art. 533 CC , egli perde definitivamente la sua qualità di erede (v. da ultimo FORNI/PIATTI, Commento basilese, Zivilgesetzbuch II, 4a ed. 2011, n. 2 a prima degli art. 522-533 CC , con rinvii). La sentenza che pronuncia la riduzione ha infatti carattere costitutivo ( DTF 115 II 211 consid. 4; sentenza 5C.81/2003 del 21 gennaio 2004 consid. 5.2). Ne segue che nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto pare ritenere l'opponente, il fatto di essere la vedova del defunto non dimostra ancora la sua qualità di erede, ma occorre verificare, ritenuto come non viene nemmeno preteso che sia già stata introdotta un'azione di riduzione, se questa può ancora essere validamente incoata o se invece la stessa sia perenta, come affermato dalla ricorrente.

### **E. 5.1**

In concreto, contrariamente a quanto sostiene l'opponente nella sua risposta e ricordata la professio iuris contenuta nel testamento, il termine entro il quale può essere inoltrata un'azione di riduzione viene determinato esclusivamente in base al diritto svizzero e un eventuale termine più lungo previsto dal diritto italiano è irrilevante.

### **E. 5.2**

Giusta l' art. 533 cpv. 1 CC la predetta azione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti. Il testo legale è impreciso, poiché non si tratta di un termine di prescrizione, ma di perenzione ( DTF 128 III 318 consid. 2.1; 121 III 249 consid. 2 con rinvii). Questo termine (relativo) inizia a decorrere quando la persona lesa nella propria legittima conosce gli elementi di fatto che lasciano confidare nell'esito favorevole di un'eventuale azione di riduzione ( DTF 121 III 249 consid. 2a). A tal fine è necessaria, se l'interessato non è stato completamente escluso dalla successione, una conoscenza approssimativa dell'ammontare dell'eredità ( DTF 121 III 249 consid. 2b). L'erede totalmente estromesso da una successione apprende invece la lesione della sua porzione legittima già dalla relativa disposizione di ultima volontà. Nella fattispecie l'opponente ha saputo della violazione della propria legittima con la comunicazione del contenuto del menzionato testamento olografo, che la esclude dalla successione. Ne segue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, per determinare se i suoi diritti successori fossero lesi, la vedova non necessitava delle informazioni richieste con l'azione di rendiconto. Atteso che già il precetto esecutivo civile del 13 marzo 2008 con cui è iniziata la presente causa menzionava il testamento con il suo contenuto, l'azione di riduzione era ampiamente perenta quando la Corte cantonale ha emanato la decisione impugnata. Così stando le cose, l'opponente ha perso la sua qualità di erede e di conseguenza il diritto di ottenere informazioni in base al diritto successorio.

### **E. 6**

Atteso che il ricorso deve già essere accolto per il predetto motivo, non occorre esaminare le rimanenti censure ricorsuali. La sentenza impugnata va pertanto annullata e riformata nel senso che l'opposizione interposta dalla ricorrente è mantenuta nei limiti già fissati nel giudizio pretorile. Rimane pertanto immutata, perché già cresciuta in giudicato, la reiezione dell'opposizione pronunciata dal giudice di prime cure con il relativo ordine di consegna dei seguenti documenti (estratto dalla sentenza del Pretore): "Conto xxx, ma solo se intestato o cointestato al fu C.B. \_\_\_\_\_ (22-8-1931) Tutta la documentazione completa di apertura del conto (comprese eventuali procure rilasciate sia personali che di amministrazione del

patrimonio). Tutti gli estratti patrimoniali, estratti conto mensili, giustificativi dei movimenti compiuti in entrata ed in uscita (avvisi di addebito e accredito) per qualsiasi titolo o causa su detti conti con l'indicazione dei mittenti e/o beneficiari ed i relativi ordini di pagamento e/o di prelievo. Il tutto dalla data di apertura sino ad oggi. Altre relazioni bancarie intestate o cointestate al fu C.B.\_\_\_\_\_ (22-8-1931) Elenco di tutte le relazioni intestate o cointestate sotto qualsiasi forma, denominazione o cifra, ivi comprese ev. cassette di sicurezza, al fu C.B.\_\_\_\_\_, 22.8.1931, cittadino italiano, già domiciliato a X.\_\_\_\_\_, deceduto a Milano il 14.9.2007, esistenti presso la A.\_\_\_\_\_ SA, in particolare su tutto il territorio svizzero e succursali estere; In caso di estinzione di dette relazioni, i documenti attestanti la relativa data, nonché i giustificativi bancari di pagamento rispettivamente di bonifico dei relativi importi in conto fino all'estinzione. Documentazione completa di apertura delle relazioni (conti, deposito titoli e ogni altro connesso), eventualmente di estinzione, estratti patrimoniali, estratti conto mensili, giustificativi dei movimenti compiuti in entrata ed uscita (avvisi di addebito e accredito) ed i relativi ordini scritti di pagamento e/o di prelievo. Il tutto dalla data di apertura sino ad oggi." Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.